



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario (relatore)
dott. Massimo Valero	Referendario

nell'adunanza del 3 aprile 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 1322 del 28 febbraio 2008, pervenuta a questa Sezione in data 7 marzo 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Cunardo (Va) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Vista l'ordinanza n. 16 del 19 marzo 2008, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Cunardo (Va);

Udito il relatore, dott.ssa Alessandra Olessina

FATTO

Con nota n. 1322 del 28 febbraio 2008, pervenuta a questa Sezione in data 7 marzo 2008, il Sindaco del Comune di Cunardo (Va) ha formulato un quesito relativo all'emissione di un ordinativo di pagamento richiesta dal Tesoriere Comunale (Banca Popolare Commercio e Industria-Banche Popolari Unite s.p.a.)

Nell'istanza di parere viene illustrata, in maniera particolareggiata, con precisi riferimenti a persone e fatti accaduti, una fattispecie concreta, sostanzialmente riconducibile a sospette irregolarità nella gestione contabile effettuata dall'ex economo comunale responsabile del settore finanziario.

Viene, altresì, specificato che dei fatti narrati, risalenti all'incirca agli anni 1999-2000-2001, vennero presentati, nel corso dell'anno 2002, sia un esposto alla Procura della Repubblica di Varese (da cui è scaturito un procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento), sia una denuncia alla Procura presso la Corte dei conti Sez. Lombardia.

Il Sindaco fa presente che ora l'Amministrazione comunale si trova in procinto di affidare il servizio di tesoreria ad un nuovo tesoriere (Banca Popolare di Sondrio) e che, dovendosi procedere alla redazione del verbale di passaggio di consegna, il tesoriere uscente ha chiesto di regolarizzare la situazione di disequilibrio, sorta durante la gestione dell'allora economo comunale responsabile del settore finanziario, determinata dalla mancata emissione di un ordinativo di pagamento a fronte del prelevamento di una somma vincolata (per oneri di urbanizzazione), pari ad euro 92.445,78, eseguito in data 20/7/1999.

Si chiede se sia possibile dar corso a ciò.

DIRITTO

La richiesta del parere in esame è fondata sull'art. 7, co. 8 della L. n. 131/2003, che attribuisce alla Corte dei conti una funzione consultiva in materia di contabilità pubblica.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, come elaborati dalla giurisprudenza contabile e sostanzialmente riconducibili a tre profili:

- 1) la legittimazione del soggetto che effettua la richiesta;
- 2) l'ambito oggettivo delle materie entro le quali può espletarsi la funzione consultiva di questa Corte;
- 3) i rapporti tra tale funzione consultiva e, da un lato, l'attività amministrativa, dall'altro le funzioni giurisdizionali civile, penale, amministrativa e contabile.

Nessun dubbio di ammissibilità sussiste con riferimento ai primi due requisiti.

Infatti, la richiesta di parere proviene dal Sindaco del Comune di Cunardo, che è organo rappresentativo dell'ente, come tale "capace" di manifestarne la volontà, e quindi soggetto legittimato a formalizzare la richiesta di parere, anche in assenza del Consiglio delle autonomie (secondo giurisprudenza ormai consolidata: per tutte Sez. controllo Lombardia, delib. n. 1/2004).

Inoltre, la questione oggetto del quesito attiene alla materia della contabilità pubblica, facendosi riferimento direttamente ad operazioni di gestione contabile.

Con riferimento al terzo requisito si osserva quanto segue.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata (per tutte Sez. controllo Lombardia, delib. n. 9/2006), la funzione consultiva, che la Corte dei conti svolge ai sensi dell'art. 7 co. 8 della L. n. 131/2003, deve essere esercitata in maniera "*generale*": la richiesta di parere, pur essendo senz'altro sempre originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo, al contrario, essere volta ad ottenere indicazioni specifiche per l'attività gestionale concreta.

Parimenti è ormai pacifico il principio (cfr. Sez. controllo Lombardia, delib. nn. 27, 42 e 43/2007), secondo il quale la funzione consultiva della Corte dei conti non può essere esercitata laddove vi sia il pericolo di una possibile interferenza della stessa con l'esercizio della funzione giurisdizionale contabile o di altra autorità giudiziaria.

Pertanto, il punto di discriminazione tra l'ammissibilità del quesito e la sua inammissibilità va fissato sul fatto che il parere non deve dare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ma individuare o chiarire regole di contabilità pubblica. Il parere dovrà servire, quindi, a porre in luce la portata giuridica di disposizioni, in forza delle quali l'ente potrà poi operare le proprie scelte gestionali nell'ambito della discrezionalità ad esso concessa sulle singole fattispecie dell'ordinamento.

Nel quesito prospettato viene rappresentata una fattispecie presupposta sulla quale confluisce un comportamento, anche penalmente rilevante, di un dipendente dell'ente, che risulta essere già oggetto di procedimenti giudiziari in corso.

In base ai principi sopra richiamati su tale fattispecie la Sezione non può esprimere parere.

Tuttavia, va rilevato che la richiesta di parere investe anche un profilo di carattere generale, e cioè la possibilità di regolarizzare un pagamento effettuato dal tesoriere in esercizi precedenti senza avere a fronte un idoneo titolo di spesa, mantenuto per più anni come sospeso di cassa.

In proposito va affermato che il tesoriere può procedere a pagamenti solo dopo aver accertato che l'ente ha emesso un titolo di spesa e che questo risponda a tutti i requisiti di legge.

Peraltro, anche il cosiddetto sospeso di cassa deve avere a riscontro una idonea documentazione di supporto proveniente dall'ente e in ogni caso va regolarizzato nel corso dell'esercizio nel quale si è verificato.

Inoltre, la conversione temporanea o definitiva di fondo vincolato in fondo disponibile e la sua utilizzazione per pagamenti correnti può essere disposta solo previa deliberazione dei competenti organi dell'ente, che deve essere acquisita dal tesoriere prima di procedere alle operazioni sopra descritte.

In mancanza degli adempimenti sopra indicati non può procedersi al discarico delle somme dal conto del tesoriere, somme che pertanto rimangono a debito dell'agente contabile.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Dott.ssa Alessandra Olessina)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 7 aprile 2008
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)